



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2007 (15.03)  
(OR. en)**

**7291/07**

**AGRIORG 21  
AMLAT 22**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: [12 marzo 2007](#)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 92 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.3.2007  
COM(2007) 92 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

I vini originari di paesi terzi sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria non possono essere offerti al consumo umano diretto nella Comunità, salvo espressa deroga decisa dal Consiglio. La procedura di deroga è prevista all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In base a una pratica enologica ammessa in Argentina, approvata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ma vietata nell'Unione europea, i vini originari dell'Argentina possono essere addizionati di acido malico per correggerne l'acidità.

Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e il Mercosur, di cui fa parte l'Argentina, sono stati avviati nel 2002 dei negoziati, tuttora in corso, sul riconoscimento delle pratiche enologiche rispettive, nell'ambito di un negoziato globale per la conclusione di un accordo sul commercio del vino che dovrebbe prevedere in particolare la possibilità per l'Argentina di ricorrere a tale pratica in via permanente. Per sottolineare lo spirito positivo e costruttivo della Commissione in tali negoziati e per evitare eventuali perturbazioni degli scambi, risulta opportuno prorogare l'autorizzazione provvisoria di questa pratica enologica, importante per alcuni vini argentini, fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

La Commissione propone di autorizzare la presenza di acido malico nei vini importati dall'Argentina nella Comunità sino al termine dei negoziati in corso tra la Comunità e il Mercosur, di cui l'Argentina fa parte, finalizzati, se possibile, alla conclusione di un accordo sul commercio del vino.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 del Consiglio<sup>2</sup> autorizza l'importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti ad alcune pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria, in particolare l'aggiunta di acido malico. L'autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2006.
- (2) L'utilizzo di acido malico è una pratica enologica approvata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (3) Tra la Comunità e il Mercosur, di cui fa parte l'Argentina, sono tuttora in corso negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati vertono in particolare sulle rispettive pratiche enologiche delle due parti e sulla protezione delle indicazioni geografiche.
- (4) In attesa dell'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Mercosur sul commercio del vino che disponga il riconoscimento reciproco delle pratiche enologiche di ciascuna parte, facilitando così l'importazione nella Comunità di vini originari dell'Argentina che possono essere stati addizionati di acido malico, è opportuno prorogare fino alla suddetta entrata in vigore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l'autorizzazione di tale trattamento per i vini argentini.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1912/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2008.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEE DI BILANCIO: 05 02 09 Capitolo 10 – Dazi agricoli		STANZIAMENTI: LR 2007: 1 487 Mio EUR PPB 2007: 1 486,9 Mio EUR			
2. TITOLO: Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio					
4. OBIETTIVI: Prorogare la deroga per i vini argentini fino al 31 dicembre 2008					
5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2007 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (Mio EUR)		
5.0 SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	p.m.	p.m.	p.m.		
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–		
	2009	2010	2011	2012	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	–	–	–	–	
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–	–	
5.2 METODO DI CALCOLO: –					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					<del>SI</del> /NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					<del>SI</del> /NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE					<del>SI</del> /NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI					<del>SI</del> /NO
OSSERVAZIONI: Il provvedimento mira a prorogare la deroga che consente all'Argentina di esportare vini nella Comunità. Esso potrebbe avere incidenze sulle spese comunitarie in considerazione dei quantitativi aggiuntivi di vino che affluirebbero sul mercato della Comunità. Tali incidenze non sono tuttavia misurabili. Per mancanza di dati, l'aspetto finanziario delle entrate non è quantificabile.					